

Articolo 19

Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età, senza compensi aggiuntivi.

Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca viene senza giusta causa.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un solo altro componente possono essere attribuite dal Consiglio medesimo deleghe operative.

Ai consiglieri di Amministrazione non sono corrisposti gettoni di presenza.